

Titolo

Corte federale d'appello – Collegio di garanzia dello sport – giudizio di rinvio – vincolo al principio di diritto – potere di valutazione dei fatti – riassunzione della causa – processo “chiuso” - cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazione – poteri del giudice di rinvio

Descrizione

Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass. civ., sez. II; 02/02/2024, n. 3150) e che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione, e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso in cui la sentenza sia stata cassata per violazione di legge e per vizi di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento alla luce del principio affermato, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. civ., sez. II, 14/11/2017, n. 26894).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 100/CFA/2023-2024/A

Presidente

Lipari

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 3, comma 2, CGS; art. 2, comma 6. Codice CONI; art. 394 CPC

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0100 CFA del 22 marzo 2024 (Procura nazionale dello sport / omissis)